

Inventario della sostanza del figlio (art. 318 cpv. 2 CC)

Concernente

Cognome	Nome
Data di nascita	Domicilio

Data di nascita	Cognome e nome del genitore
-----------------	-----------------------------

Motivi

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sospensione della comunione domestica | <input type="checkbox"/> Morte di uno dei coniugi |
| <input type="checkbox"/> Separazione | <input type="checkbox"/> Genitori non coniugati |
| <input type="checkbox"/> Divorzio | <input type="checkbox"/> Trasferimento o revoca di autorità parentale |

Attivi

	Oggetto	Valore
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
	Totale attivi CHF	

Passivi

	Oggetto	Valore
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
	Totale passivi CHF	

Osservazioni

Il sottoscritto genitore dichiara che i dati sopra indicati sono completi e veritieri

Data

Firma

Informazioni

L'inventario deve contenere un elenco degli attivi e dei passivi. Per quanto riguarda gli **attivi** vanno precisati i libretti di risparmio, titoli, assicurazioni sulla vita, rendite, crediti diversi, ecc. Occorre inoltre indicare il numero, il valore ed il luogo dove sono depositati o custoditi. Per gli immobili occorre indicare il comune ed il numero di mappa. I **passivi** devono essere esposti indicandone in dettaglio gli importi, i creditori e le garanzie prestate. In caso di partecipazione a comunioni ereditarie deve essere indicato l'insieme dei beni che compongono l'eredità, il numero ed il nome degli eredi e le rispettive quote.

Norme legislative:

1. **art. 318 cpv. 1 CC**

I genitori hanno il diritto ed il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità. L'amministrazione dei genitori termina con la maggiore età del figlio, con la privazione dell'autorità parentale o con la privazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 325 cpv 1 CC.

2. **art. 319 cpv. 1 CC**

I genitori possono impiegare i **redditi** della sostanza del figlio solo per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione. In quanto l'equità lo richieda possono attingervi anche per i bisogni dell'economia domestica.

3. **art. 320 cpv. 2 CC**

I genitori possono attingere **alla sostanza** solo con il consenso dell'**Autorità Regionale di Protezione**, se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione.

4. **art. 326 CC**

Cessando l'autorità o l'amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne od al suo rappresentante legale sulla scorta di un rendiconto.

5. **art. 327 cpv. 1 e 2 CC**

1. I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario.

2. Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato.